

La fondatezza di tale censura determina, assorbite le ulteriori doglianze, l'accoglimento del ricorso e, per l'effetto, l'annullamento del provvedimento n. 16494 adottato dall'AGCM nell'adunanza del 15 febbraio 2007.

5. Sussistono giuste ragioni, considerata la peculiarità della fattispecie, per disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Prima Sezione di Roma, previa riunione dei relativi giudizi, così provvede sui ricorsi in epigrafe:

- dichiara improcedibile il ricorso n. 5443 del 2006;
- accoglie il ricorso n. 2931 del 2007 e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato.

Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 novembre 2007.

Dott. Pasquale de Lise

Presidente

Dott. Roberto Caponigro

Estensore

[Handwritten signatures]

PUBBLICATA MEDIANTE DEPOSITO IN SEGRETERIA
31 DIC. 2007



IL SEGRETARIO DI SEZIONE


[Handwritten signature]

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO
SEZIONE I

Adel. 3.1 DIC. 2007

regia conforme alla presente è stata trascritta a norma dell'art. 31 del Regolamento di procedura 11 agosto 1977 n. 543.

Autorità: Garante Concorrenza e Mercato - Ave. Stato



IL SEGRETARIO
DELLA SEGRETERIA

[Handwritten signature]